

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato [REDACTED], lamentando lo spoglio subito in relazione al possesso dell'appartamento sito in via [REDACTED] piano quinto, ad opera di [REDACTED] chiedeva di essere reintegrato nel possesso suddetto.

La [REDACTED] si costituiva contestando l'esistenza e la configurabilità dello spoglio, avendo ottenuto la liberazione dell'immobile a seguito di licenza per finita locazione e mediante esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il G.D. rigettava il ricorso e fissava udienza per il merito possessorio. Con ordinanza fuori udienza in data 4.3.04 il G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti dall'attore e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento interdittale deve essere integralmente confermato, con conseguente rigetto della domanda.

Va, infatti, ribadito che:

- il [REDACTED] lamenta lo spoglio relativamente a una unità abitativa posta al 5° piano dello stabile di via [REDACTED] e afferma che, nell'esecuzione dello sfratto promosso dalla [REDACTED] nei confronti dello stesso [REDACTED] sarebbe stato eseguito abusivamente lo spoglio da un immobile diverso da quello cui il provvedimento di sfratto si riferiva;
- l'assunto è del tutto privo di riscontri probatori, anche perchè è rimasta nella confusione più totale l'identificazione dei due diversi immobili descritti dal ricorrente;

- in ogni caso, il [redacted] non ha minimamente provato il proprio possesso dell'alloggio da cui afferma di essere stato spogliato;
- infine, è appena il caso di osservare che, essendo stato eseguito lo soggio in esecuzione di un provvedimento giudiziario e tramite ufficiale giudiziario, difetterebbero nella fattispecie tanto la violenza, quanto la clandestinità, requisiti indispensabili per l'azione di reintegrazione proposta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Poiché è ravvisabile a carico del ricorrente-attore, quanto meno, la colpa grave per aver promosso il giudizio senza neppure darsi carico di provare il requisito essenziale del possesso, la domanda di condanna ex art.96 c.p.c., proposta dalla convenuta, deve essere accolta. I danni vanno equitativamente liquidati nell'importo complessivo di Euro [redacted]

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta il ricorso e la domanda di reintegrazione nel possesso proposti da [redacted]
- 2) Visto l'art.96 c.p.c. condanna il [redacted] a pagare a [redacted] la somma di Euro [redacted] ed a rifondere alla stessa le spese di giudizio, liquidate in Euro [redacted] per esborsi, Euro [redacted] per diritti ed Euro [redacted] per onorari, oltre maggiorazione ex art.14 T.F..

Milano 23.8.05.

Il Giudice


